

**Commissioni congiunte Bilancio
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati**

**Disegno di legge recante
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"
(A.S. 1689).**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Marco Elio Rottigni

3 novembre 2025

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

vi ringrazio, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sul Disegno di legge di bilancio per il 2026, che dà attuazione alla programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025.

In Italia la dinamica del credito mostra segnali di ripresa. Secondo i dati della BCE, a settembre 2025 i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dell'1,6 per cento su base annua, sei decimi di punto in più rispetto a giugno scorso e quasi tre punti percentuali oltre il valore registrato a fine 2024.

La ripresa riguarda sia i prestiti alle famiglie sia quelli alle imprese ed è strettamente connessa all'evoluzione della domanda di credito.

Contestualmente si è registrata una riduzione dei tassi di interesse. Rispetto a novembre 2023, il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese a settembre 2025 è sceso di circa 220 punti base, quello sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso di circa 120 punti base

Tali riduzioni si stanno riflettendo sul margine di interesse delle banche: nei primi sei mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i principali gruppi bancari italiani hanno registrato una riduzione di circa il 6 per cento del margine di interesse; questa tendenza è attesa proseguire nel prossimo biennio.

Il contesto economico è incerto ed è elevata l'instabilità geopolitica, anche per l'introduzione dei dazi, con un impatto negativo sul commercio internazionale e sulla dinamica del PIL. In particolare, Il Fondo Monetario Internazionale stima un rallentamento dei tassi di crescita dell'economia. Le tensioni commerciali indotte dai dazi potrebbero essere accompagnate da interruzioni della catena di approvvigionamento, con ulteriori impatti depressivi sulla crescita. Lo conferma anche la recente dinamica crescente del valore dei credit default swaps sui titoli sovrani, che esprimono la

percezione del rischio da parte degli investitori, fornendo una anticipazione dell'andamento dei mercati. Nei prossimi anni la crescita del PIL in Italia è prevista inferiore all'1%. Il tasso di deterioramento del credito alle imprese è previsto in aumento, toccando il 3% nel 2026. La crescita del rischio di credito determina conseguenti incrementi delle rettifiche di valore sui prestiti. Si tratta di un rischio concreto, come testimoniato dai dati Eurostat: a giugno di quest'anno il numero di fallimenti in Italia è in aumento del 18 per cento rispetto alla metà del 2024, un valore significativamente superiore alla media dell'area dell'euro (+2,8 per cento).

Misure di carattere fiscale

In ambito fiscale, le banche sono dirette destinatarie di un articolato insieme di misure. Complessivamente, il maggior gettito che ne deriva, per il quadriennio 2026-2029, ammonta a circa 9,6 miliardi di euro.

Una prima modifica prevede per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni dei crediti "stage 1 e 2" derivanti dall'applicazione del c.d. "metodo delle perdite attese", in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico (*articolo 19*), in luogo dell'attuale immediata totale deducibilità.

Con riferimento alla riserva costituita nei bilanci di banche in alternativa all'imposta straordinaria per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse rispetto all'esercizio precedente, *l'articolo 20* prevede la disposizione in base alla quale, dal 2029, la distribuzione di utili o di riserve debba riferirsi in via prioritaria alle riserve in esame. Invece, per gli anni 2026 e 2027, si introduce un regime di affrancamento della riserva straordinaria in argomento, con il versamento di una imposta sostitutiva crescente (rispettivamente al 27,5% ed al 33%), per il 2028 tale affrancamento potrà avvenire all'aliquota ordinaria del 40%.

All'*articolo 21* è previsto l'aumento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, relativamente

ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Tenuto conto che per la generalità delle imprese l'aliquota IRAP è il 3,90% e che le banche e gli intermediari finanziari, già sono soggetti a una maggiorazione di 75 centesimi, l'aliquota IRAP passa da 4,65% a 6,65%. Considerando altresì delle ulteriori maggiorazioni regionali applicata nella generalità dei casi alle banche, l'aliquota complessiva si attesta intorno al 7,40%.

Ulteriormente, *l'articolo 22* dispone il differimento di una parte delle quote di deducibilità previste per il periodo d'imposta 2027 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti verso clientela non dedotte al 31 dicembre 2015, dell'ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali e delle componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese iscritte in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9. La medesima norma introduce, altresì, una limitazione alla deducibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE sui maggiori imponibili in parola, per il periodo di imposta 2027 (al 54%). Analogo intervento è poi previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (al 45%), per il quale già la Legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote.

Si tratta di un ulteriore differimento del recupero delle anticipazioni di imposta che si aggiunge a quanto previsto con la legge di bilancio 2025. È opportuno evidenziare che anche questo tipo di prelievo determina un costo per le banche misurabile come minor margine di interesse per il mancato impiego della liquidità, ad esempio, qualora tale liquidità, fosse stata investita sottoscrivendo titoli del debito pubblico avrebbe generato ricavi finanziari per circa 800 milioni di euro (fine orizzonte 2030).

Inoltre, si dispone la limitazione alla deducibilità IRES degli interessi passivi di banche e intermediari finanziari (oggi prevista in misura totale), per i quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2025 (*articolo 33*), con aliquote di indeducibilità decrescenti nei 4 anni.

Al pari della previsione relativa alla deducibilità in cinque quote delle svalutazioni crediti si interviene su componenti che costituiscono la gestione caratteristica delle banche.

Inoltre, al fine di adeguare la normativa italiana ai principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 1° agosto 2025, cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24), a partire dal periodo d'imposta 2025, *l'articolo 17* prevede, per banche, intermediari finanziari e imprese assicurative, l'esclusione dal concorso al valore della produzione netta del 95% dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della cd. Direttiva madre-figlia (Direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE). La stessa norma, disciplina altresì le modalità per le richieste di rimborso della maggiore IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta nei periodi d'imposta per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso (dal 2020 al 2024).

Altre misure di carattere fiscale

L'articolo 15 riguarda la revisione del sistema impositivo delle plusvalenze patrimoniali nell'ambito della disciplina del reddito di impresa. Tale revisione si sostanzia in una ridefinizione delle regole di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate, a partire dall'anno imposta 2026, a seguito della cessione di beni, di aziende o rami d'azienda.

Vengono poi riaperti i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10%, da versare in quattro rate annuali (*articolo 16*).

Si interviene a modifica del trattamento ai fini IRES dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, limitando l'accesso al regime della c.d. "participation exemption", previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai soli dividendi derivanti da partecipazioni

detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10% (*articolo 18*).

Si prevede, poi, una disciplina comune per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS e quelli che adottano gli OIC, in merito alla deducibilità ai fini IRES delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (*articolo 31*). Tale regime segna un allontanamento dal principio di derivazione rafforzata che negli anni ha determinato semplificazioni amministrative e mitigazione dei rischi fiscali consentendo di derivare la base imponibile direttamente dal bilancio.

Quanto invece, alla ridefinizione delle regole di determinazione del reddito d'impresa, l'*articolo 32* introduce, in via sperimentale per il 2026, un particolare regime per la rivendita delle azioni proprie (cd. buy-back), per la deduzione degli oneri connessi a piani di stock option, nonché per la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.

Misure a favore dei territori colpiti da calamità naturali

Per quanto riguarda le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'*articolo 112*, al comma 11, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'utilizzo dei finanziamenti agevolati concessi dalle banche alle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 e giacenti sui conti correnti vincolati accesi da queste ultime. Le modalità di concessione dei predetti finanziamenti sono regolate da una specifica convenzione sottoscritta tra ABI e la Cassa depositi e prestiti in attuazione dell'art. 3-bis del D.L. 95/2012, con riferimento alla quale sarà necessario intervenire con adeguamenti tecnici per recepire la nuova disposizione.

Il comma 18 proroga altresì al 31 dicembre 2026 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni

del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Al riguardo, per la copertura degli interessi che maturano nel periodo di sospensione, sarebbe opportuno utilizzare in via strutturale il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini).

L'Associazione Bancaria Italiana si rende pienamente disponibile per un confronto di maggior dettaglio sui provvedimenti in commento.